

I NUOVI BENEFICIARI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

di Mauro Varotto - Amm. delegato di Euris srl - Società convenzionata
con il Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. per l'assistenza tecnica ai patti territoriali

Il 6 settembre 1999 la Commissione europea ha autorizzato l'estensione delle agevolazioni finanziarie previste dai patti territoriali e dai contratti di programma ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo riporta una dettagliata e compiuta descrizione degli interventi ammissibili, delle intensità massime di contributo e delle eventuali limitazioni e condizioni alle quali le agevolazioni sono soggette

PREMESSA

L'articolo 10, paragrafo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha delegato il Cipe a dettare le norme per fissare i criteri e le modalità di applicazione dei patti territoriali, dei contratti di programma e dei contratti d'area alle imprese agricole e dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

La deliberazione Cipe 11 novembre 1998 (1) aveva quindi esteso l'applicazione di alcuni istituti della programmazione negoziata, in particolare, dei patti territoriali e dei contratti di programma, ai settori dell'agricoltura ed alla pesca ed acquacoltura, compresa la produzione di energia termica o elettrica da biomassa.

L'attuazione della deliberazione, tuttavia, era stata sospesa in attesa degli esiti della procedura di notifica del nuovo regime di aiuto avviata il 3 marzo 1999 dal Governo italiano presso la Commissione delle Comunità europee, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato Ce, mediante l'inoltro a Bruxelles dello schema di regolamento ministeriale contenente le disposizioni di applicazione della citata deliberazione.

Con lettera SG(99)D/7230 del 6 settembre 1999, la Commissione ha concluso la procedura di esame del nuovo regime di aiuto, stabilendo la compatibilità con il mercato comune europeo degli interventi agevolativi previsti dalla deliberazione Cipe dell'11 novembre 1998 e dal relativo regolamento attuativo.

Tuttavia, poiché l'approvazione di tale programma di aiuti si fonda in prevalenza sul rispetto di Regolamenti comunitari vigenti fino al 31 dicembre 1999, la Commissione si è anche riservata di proporre in un prossimo futuro eventuali modifiche al fine di garantire la compatibilità con i nuovi regolamenti adottati in base alle disposizioni di Agenda 2000, in particolare del nuovo regolamento (Ce) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (2).

Il presente articolo intende illustrare gli interventi ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dai patti territoriali e dai contratti di programma nei settori dell'agricoltura e della pesca che sono divenute operative sia per i circa 60 patti già in fase di attuazione, mediante il ricorso ai cosiddetti «protocolli aggiuntivi», sia per i nuovi patti ed i nuovi contratti di programma.

È da precisare tuttavia, con riferimento ai soli patti territoriali, che le risorse attualmente disponibili per il 1999 per i nuovi settori d'intervento ammontano a 350 miliardi di lire (compresi interventi nel settore del turismo) e sono destinati alla realizzazione di pat-

Note:

(1) Pubblicata in GU Serie generale n. 4 del 7 gennaio 1999.

(2) Pubblicato in GUCE n. L 160 del 26.06.1999, pag. 80

Inizio dell'iter

Conclusioni
della Commissione

ti territoriali specializzati nelle sole Regioni dell'Obiettivo 1, con un massimo di 50 miliardi di lire per ciascun patto.

Nuove risorse, anche per le aree depresse delle Regioni del centro-nord Italia, saranno stanziare nella prossima legge finanziaria nel quadro della nuova fase di programmazione degli interventi a finalità strutturale che si estenderà dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

ESTENSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Obiettivi

Le finalità perseguite dal Cipe nell'estensione di alcuni strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sono molteplici e di esse è necessario tener conto per la costruzione di patti territoriali e contratti di programma coerenti con le nuove disposizioni. In particolare, tale estensione intende:

- garantire una adeguata partecipazione del settore agricolo e della pesca ai processi di sviluppo locale basati sulla concertazione ed ai vantaggi economici che derivano dagli strumenti della programmazione negoziata;
- favorire nelle imprese agricole e della pesca l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione dell'offerta;
- accrescere la competitività e le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare, anche mediante la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità;
- incentivare e salvaguardare l'occupazione nella filiera agroalimentare e della pesca, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare il ricambio generazionale;
- favorire la tutela delle risorse naturali e forestali, della biodiversità e del mantenimento del paesaggio;
- favorire l'offerta di servizi collettivi a beneficio di tutti gli utenti nello spazio rurale;
- incentivare l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole.

Misure previste e progetti ammissibili

Interventi finanziabili

Il decreto ministeriale di attuazione della deliberazione Cipe prevede le seguenti sei misure:

- interventi strutturali nel settore della produzione primaria;
- investimenti nel settore agroindustriale;
- aiuti a favore delle associazioni di produttori;
- aiuti a favore della promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
- investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, al netto dell'Iva, le spese materiali ed immateriali nei limiti fissati dalla normativa comunitaria di riferimento, come indicato nei seguenti paragrafi.

Agricoltura

Investimenti a livello della produzione primaria

Gli investimenti nelle aziende agricole previsti dal decreto ministeriale sono quelli dell'articolo 12 del Regolamento (Ce) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3).

Essi sono riassunti nella tabella seguente, con indicate le intensità massime di contributo in conto capitale per ciascuna impresa agricola:

Nota:

(3) Pubblicato in GUCE n. L 142 del 2 giugno 1997

Tavola n. 1
Intensità di contributo

Tipologia di aiuto	Intensità massima agevolazione in conto capitale		Volume massimo degli investimenti	
	Zone svantaggiate	Altre zone	per ULU	per Azienda
<i>Aiuti alle aziende agricole art. 12, comma 2 (a)</i>				
Acquisto terreni	75%	35%		
Acquisto riproduttori maschi	40%	40%		
Protezione e miglioramento dell'ambiente, senza aumento capacità produttiva	45%	35%		
Miglioramento condizioni igiene degli allevamenti, senza aumento della capacità produttiva	75%	35%		
Diversificazione delle attività delle aziende agricole, mediante attività turistiche artigianali o la fabbricazione e vendita diretta dei prodotti aziendali	75%	55%		180 000 Euro (d)
<i>Aiuti alle aziende agricole art. 12, c. 3</i>				
Costruzione di fabbricati aziendali	45% (b)	35% (c)		
Opere di miglioramento fondiario	45% (b)	35% (c)		
Trasferimento per pubblica utilità	45% (b)	35% (c)	90 000 Euro	180 000 Euro (d)
Investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente	45% (b)	35% (c)	90 000 Euro	180 000 Euro (d)
<i>Aiuti alle aziende agricole art. 12, c. 4, lett. a</i>				
Opere di miglioramento fondiario	45%	35%	90 000 Euro	180 000 Euro (d)
Investimenti per risparmi energetici	45%	35%	90 000 Euro	180 000 Euro (d)

Nota:

(a) Solo nelle aziende che rispettano le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 950/97.

(b) Agevolazione elevabile fino all'80%.

(c) Agevolazione elevabile fino al 70%.

(d) In caso di aziende associate il volume massimo di investimenti è di 720 000 Euro.

Interventi nel settore agroindustriale

Agroindustria

Gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, prevedono i seguenti investimenti ammissibili, conformemente agli orientamenti della Commissione in materia (4):

Tavola n. 2
Intensità d'aiuto

Tipologia di aiuto	Tasso d'aiuto	
	Aree obiettivo (a)	Altre aree
Investimenti per la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e l'eliminazione dei rifiuti	75%	55%
Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e acquisizione di impianti di trasformazione e di magazzinaggio di prodotti freschi e trasformati	75%	55%

(segue)

Nota:

(4) Pubblicati in GUCE n. C 29 del 2.2.1996, p. 4.

Tipologia di aiuto	Tasso d'aiuto	
	Aree obiettivo (a)	Altre aree
Investimenti per la realizzazione o ristrutturazione dei laboratori di analisi destinati alla valorizzazione qualitativa e al miglioramento delle condizioni sanitarie delle varie produzioni	75%	55%
Investimenti per la commercializzazione dei prodotti agricoli	75%	55%
Acquisto di attrezzature informatiche e di uffici connessi al progetto di investimento	75%	55%
Acquisto di programmi informatici, telematici e software destinati al progetto di investimento	75%	55%
Spese di acquisto o di leasing di macchinari ed attrezzature	75%	55%
Spese per progetti tecnici, consulenze, ecc. connesse all'investimento (fino ad un massimo del 12% del totale del progetto di investimento)	75%	55%

Nota:

(a) Aiuto accordato nel rispetto dei limiti settoriali di cui alla Decisione della Commissione n. 94/173/CE, pubblicata in GUCE n. L 79 del 23 marzo 1994, p. 29, ad eccezione dei progetti che rispettano le condizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata in GUCE n. C 72 del 10 marzo 1994.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 11, prf. 3 del Regolamento (Ce) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 e relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (5) sono le seguenti:

- costituzione ed acquisto di beni immobili (terreno incluso);
- macchinari ed attrezzature nuove (*software* incluso);
- spese generali di progettazione, nel limite massimo del 12%.

L'acquisto di macchinari ed attrezzature è possibile anche in *leasing*. Questa operazione è ammessa solo se, come previsto dalla scheda n. 20 della Decisione n. 97/322/CE della Commissione (6), comporta un'opzione di acquisto durante il periodo di vita economica dei beni oppure per una durata massima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto o un periodo di quattro anni. L'importo massimo ammissibile agli aiuti non deve comunque superare il valore commerciale netto del bene dato in *leasing*.

Associazioni di produttori

Aiuti a favore delle associazioni di produttori

Come prevede il Regolamento (Ce) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (7), nei patti territoriali e nei contratti di programma sono previsti anche aiuti alle associazioni di produttori, purché siano esclusivamente società *de iure* che rappresentano dei produttori agricoli.

Gli aiuti riguardano l'avviamento o l'ampliamento sostanziale dei compiti delle associazioni di produttori (in quest'ultimo caso, deve essere dimostrata una diversificazione considerevole dei compiti dell'associazione che comporta un incremento sostanziale delle sue spese di funzionamento), per quel che riguarda le seguenti attività a favore dei soci:

- assistenza tecnico-economica;
- assistenza giuridica e commerciale;
- assistenza per l'attuazione di sistemi di qualità nelle aziende;
- assistenza per la messa a punto di disciplinari specifici di produzione e creazione di marchi;
- progetti nel campo ambientale e assistenza tecnica in materia di gestione.

Il sostegno, conformemente alla prassi comunitaria contenuta nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione VI/503/88, è accordato in funzione delle spese effettive di costituzione e di gestione delle associazioni, incluse le spese di personale.

Note:

(5) Pubblicato in GUCE n. L 142 del 26 1997

(6) Pubblicata in GUCE n. L 146 del 5 1997

(7) Pubblicato in GUCE n. L 142 del 26 1997

Spese ammissibili

**Promozione e pubblicità
prodotti agricoli**

Le agevolazioni sono concesse per un periodo di cinque anni e sono decrescenti del 20% l'anno: il primo anno il massimale d'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute.

Inoltre, sono previste agevolazioni per l'adesione di nuovi soci alle associazioni, con un massimale del 50% della quota di capitale sottoscritto dai nuovi soci.

Per le associazioni di produttori già costituite sono previsti aiuti per la creazione di sistemi di controllo della qualità e tipicità obbligatori (con una intensità di aiuto del 100%) per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato Ce, e spese per la realizzazione di controlli di qualità su base volontaria (con una intensità di aiuto del 70%).

I controlli di qualità obbligatori possono riguardare solo prodotti che beneficiano di una denominazione registrata a norma dei Regolamenti (Cee) n. 2081/92 relativo alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine (8) e n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità (9) nonché per i controlli prescritti per i prodotti biologici a norma del Regolamento (Cee) n. 2092/91 (10) e per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina di cui al regolamento (Cee) n. 820/97 (11).

Aiuti a favore dei controlli di qualità (obbligatori o su base volontaria) possono essere anche concessi per marchi di qualità che rispettano le seguenti condizioni:

- il marchio di qualità non rechi alcuna indicazione dell'origine geografica dei prodotti;
- il marchio di qualità sia accessibile ad ogni produttore comunitario o a qualsiasi altro utilizzatore comunitario potenziale i cui prodotti rispondono a tali criteri di qualità;
- i controlli di qualità dei prodotti provenienti da altri Stati membri per i quali si chiede il riconoscimento di un marchio di qualità devono essere accettati su base di equivalenza dalle competenti autorità nazionali.

Aiuti a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli

Sono concesse agevolazioni per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie dei prodotti di qualità nonché la promozione di prodotti tipici riconosciuti dalla normativa comunitaria in base ai citati Regolamenti (Cee) n. 2081/92 e n. 2082/92, del Regolamento (Cee) n. 2392/89 per i vini (12) e del Regolamento (Cee) n. 2092/91 per i prodotti biologici.

In particolare, sono quattro le tipologie di azioni promosse:

- pubblicità dei prodotti di qualità e dell'alimentazione sana, nel rispetto dell'articolo 28 del Trattato CE;
- promozione delle produzioni tipiche che recano una denominazione registrata dalla Commissione a norma dei Regolamenti (Cee) n. 2081/92 e n. 2082/92;
- promozione dei prodotti tradizionali protetti da leggi nazionali o regionali - Atlante del patrimonio gastronomico ai sensi del Decreto legislativo n. 173/98, art. 8;
- promozione dei prodotti biologici ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91.

I beneficiari degli aiuti possono essere esclusivamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative rappresentative dei produttori agricoli.

È prevista un'intensità massima di aiuto fino al 50% delle spese ammissibili e fino al 70% nei casi previsti dal punto 4.3. (prodotti delle piccole e medie imprese e regioni beneficiarie della politica strutturale) della regolamentazione comunitaria degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato Ce, esclusi i prodotti della pesca (13).

Azioni escluse

Le azioni pubblicitarie sono quelle che, tramite i *mass media*, intendono incitare il consumatore ad acquistare il prodotto oggetto della pubblicità. Non sono quindi considerate soggette alle norme comunitarie le azioni promozionali in senso più lato quali la di-

Note:

- (8) Pubblicato in GUCE n. L 208 del 24.07.1992.
- (9) Pubblicato in GUCE n. L 208 del 24.07.1992.
- (10) Pubblicato in GUCE n. L 198 del 22.07.1991.
- (11) Pubblicato in GUCE n. L 117 del 7.5.1997.
- (12) Pubblicato in GUCE n. L 232 del 9.8.1989.
- (13) Pubblicata in GUCE n. C 302 del 12.11.1987.

vulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione alle stesse nonché azioni di relazioni pubbliche analoghe.

Le azioni pubblicitarie non devono essere contrarie all'interesse comune, interesse misurato in funzione di criteri sia negativi che positivi.

Per quel che riguarda i criteri negativi, le azioni pubblicitarie non devono essere contrarie all'articolo 28 del Trattato Ce e non devono essere orientate in funzione di imprese determinate.

Le azioni pubblicitarie che sono manifestamente contrarie all'articolo 28 del Trattato Ce sono le seguenti:

- campagne pubblicitarie che incoraggiano ad acquistare prodotti nazionali unicamente in base alla loro origine nazionale;
- campagne pubblicitarie volte a scoraggiare l'acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri o a sminuirne la qualità agli occhi dei consumatori (pubblicità negativa);
- campagne pubblicitarie organizzate sul mercato nazionale di uno Stato membro che, a causa dei riferimenti all'origine nazionale dei prodotti, possono, al di là di certi limiti, configurare una violazione dell'articolo 28 del Trattato Ce.

Per quel che riguarda i criteri positivi, la Comunicazione della Commissione sulle azioni degli Stati intese a promuovere i prodotti agricoli ed i prodotti della pesca (14) ritiene che le seguenti azioni pubblicitarie non rappresentino manifestamente un'infrazione all'articolo 28 del Trattato Ce:

- campagne pubblicitarie a favore dell'esportazione, organizzate direttamente od indirettamente da uno Stato membro sul mercato di un altro Stato membro;
- campagne pubblicitarie organizzate sul mercato interno di uno Stato membro che reclamizza in modo generico un determinato prodotto, senza alcuna allusione alla sua origine nazionale.

In ogni caso, quando si tratta di prodotti agricoli che recano una denominazione registrata dalla Commissione a norma dei Regolamenti (Cee) n. 2081/92 e n. 2082/92 o dei prodotti agricoli biologici, ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91, tali condizioni sono soddisfatte a priori.

Investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Per quel che riguarda l'estensione dei patti territoriali e dei contratti di programma ai settori della pesca e dell'acquacoltura, essi sono regolati dagli Orientamenti della Commissione per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (15) e dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 (16).

Conformemente a tali norme, il decreto ministeriale prevede le seguenti tipologie ed intensità massime di aiuto:

Tavola n. 3

Intensità d'aiuto

Tipologia di aiuto	Tasso d'aiuto	
	Aree obiettivo 1	Aree fuori obiettivo 1
Nuove imbarcazioni	75%	50%
Ammodernamento imbarcazioni	75%	50%
Acquacoltura	75%	50%
Barriere artificiali - Ente pubblico	100%	100%
Barriere artificiali - Soggetto privato	75%	50%
Attrezzature portuali - Ente pubblico	100%	50%
Attrezzature portuali - Soggetto privato	75%	50%
Impianti di trasformazione e commercializzazione	75%	50%
Pesca-turismo	75%	50%
Ricerca	100%	100%

Note:

(14) Pubblicata in GUCE n. C 272 del 28.10.1986.

(15) Pubblicata in GUCE n. C 100 del 23.3.1997.

(16) Pubblicato in GUCE n. L 312 del 20.11.1998.

Le spese ammissibili per la pesca-turismo sono quelle definite nella Comunicazione della Commissione relativa all'Iniziativa comunitaria Pesca (17).

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli

Infine, il decreto ministeriale prevede agevolazioni per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli, nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio del 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (18).

Sono pertanto ammissibili le operazioni che riguardano abbattimento, esbosco, scortecciatura, trattamenti di protezioni e magazzinaggio del legname indigeno, nonché tutte le operazioni che precedono il taglio alla sega su scala industriale del legname in officina. Gli investimenti, per i quali l'intensità massima di aiuto è del 55% (75% nelle regioni dell'Obiettivo 1) dovranno rispettare i limiti settoriali della decisione della Commissione n. 94/173/CE, il cui punto 2.13 dell'allegato copre i prodotti silvicoli.

ISTRUTTORIA DEI PROGETTI

Sulla base di una specifica modulistica, l'istruttoria dei progetti sarà effettuata dalle Società convenzionate con il Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. di cui all'elenco pubblicato in GU Serie generale n. 4 del 7 gennaio 1998, integrato dal comunicato pubblicato in GU Serie generale n. 196 del 24 agosto 1998, secondo i seguenti criteri specifici:

- indice medio di profitto delle iniziative imprenditoriali proposte;
- indice medio di attivazione occupazionale

Tuttavia, rispetto alle modalità di calcolo del Roi e dell'attivazione occupazionale utilizzati per la valutazione delle imprese estrattive e manifatturiere, dei servizi alla produzione e turistiche, i due indici sono soggetti ad una correzione equitativa che tiene conto delle specificità delle imprese agricole e della pesca.

Note:

(17) Pubblicata in GUCE n. C 180 del 15.6.1994.

(18) Pubblicato in GUCE n. L 91 del 6.7.1990.